



Circolare n. 19/2013-

Lancenigo, 14 ottobre 2013

in collaborazione con

SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

Unicaf

Centro di assistenza fiscale e normativa
del sistema Confcooperative

Legale - Fiscale – Societario

AUMENTO DELL'IVA DAL 21% AL 22%

Con un comunicato stampa diffuso il 30/09/2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota IVA al 22% che è scattata dal **1° ottobre 2013**.

A tal riguardo, l'Agenzia ha fatto presente che, analogamente a quanto avvenuto in passato al momento dell'entrata in vigore dell'aliquota IVA ordinaria al 21% (17 settembre 2011), *"qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011"*, di seguito riportati.

In sostanza, l'Amministrazione Finanziaria consente la **regolarizzazione, senza l'applicazione di sanzioni**, delle fatture erroneamente emesse con la minore aliquota del 21%, a condizione che:

- le fatture originarie siano integrate mediante l'effettuazione di variazioni in aumento ex art. 26 D.P.R. n. 633/1972;
- il versamento della maggiore imposta a debito avvenga entro i termini di seguito indicati, e che tale importo sia incrementato degli interessi eventualmente dovuti:

LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO DI FATTURAZIONE	TERMINE VERSAMENTO
Mensile	Ottobre e novembre 2013	Versamento acconto IVA (27 dicembre 2013)
	Dicembre 2013	Termine liquidazione annuale (16 marzo 2014)
Trimestrale	quarto trimestre 2013	Termine liquidazione annuale (16 marzo 2014)

APPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

L’Agenzia delle Entrate ha ieri diramato la *Circolare 15 luglio 2013, n. 23/E*, con la quale ha offerto una panoramica sull’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012, ribadendo altresì taluni principi basilari in tema di

1. L’INUTILIZZABILITÀ DIRETTA DEGLI STUDI NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE: “MESSA A REGIME”.

La Circolare richiama la recente modifica al *D.M. 11 febbraio 2008* dettato in tema di *semplificazioni per le annotazioni separate dei componenti di reddito rilevanti per gli studi di settore* (disposta dall’art. 6, c. 1, D.M. 28 dicembre 2012).

L’art. 5, c. 1, del D.M. del 2008 già prevedeva **espressamente l’inutilizzabilità degli studi di settore nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente per l’azione di accertamento.**

L’operatività del principio era però circoscritta alle annualità 2010 e 2011. Con la modifica in parola il principio di inutilizzabilità è ora “messo a regime” e non è più limitato a singoli periodi d’imposta. Ciò vuol dire che:

dall’anno 2010 e per tutti i periodi d’imposta successivi, gli studi di settore non potranno più essere “utilizzati” in sede di accertamento nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente.

Ricordiamo che la definitiva affermazione del suddetto principio giunge all’esito di una pluriennale attività di Confcooperative volta alla sensibilizzazione degli organi tecnici del Ministero e dell’Agenzia dell’entrata:

- sin dal 1999, i tre *Decreti ministeriali del 30 marzo 1999* con i quali si approvavano gli studi nel settore dei servizi, del commercio e delle manifatture, all’articolo 2 già individuavano fra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore le cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci;
- la successiva *Circolare n.110/E del 21 maggio 1999* ribadiva il principio, imponendo altresì agli Uffici di tenere in considerazione, in caso di applicazione nei confronti di cooperative mutualistiche, il fatto che tali cooperative “operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguitimento dei fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti”;
- insisteva su tale raccomandazione la successiva *Risoluzione 330/E del 14 novembre 2007*, ove per le cooperative a mutualità prevalente si prescriveva agli uffici di verificare “ai fini dell’applicabilità, la sussistenza dei requisiti di mutualità” per stabilire se essi incidono in modo rilevante sul conseguimento dei ricavi;
- finalmente, con l’art. 2, c. 1, *D.M. 16/03/2011* (che introduceva l’art. 5 al D.M. del 2008), si stabiliva con chiarezza il principio di inutilizzabilità degli studi in sede di accertamento nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente; tuttavia, si circoscriveva l’operatività della garanzia ai soli periodi d’imposta 2010 e 2011;
- con l’art. 6, c.1, *D.M. 28/12/2012*, e la Circolare in commento lo sforzo pluriennale della Confederazione è finalmente coronato con la definitiva *messa a regime* della garanzia di inutilizzabilità degli studi di settore nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente.

Precisiamo che la norma in esame riguarda l'attività di accertamento dell'Amministrazione e non esonerà le cooperative da tutti gli altri oneri e adempimenti collegati alla disciplina degli studi di settore (ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di compilazione dei relativi modelli). La disposizione in commento, pertanto, garantisce le cooperative soltanto in sede di accertamento, assicurando la non utilizzabilità degli studi di settore a loro sfavore; e ciò senza più alcun limite temporale, essendo ora disposto che l'inutilizzabilità vale per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i periodi successivi.

Per completezza, si ricorda che, in forza del D.M. del 2008, fra i contribuenti ai quali non sono applicabili le risultanze degli studi di settore figurano anche i soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di *consorzi di garanzia collettiva fidi* e i soggetti che redigono il bilancio in base ai *principi contabili internazionali*.

2. CHIARIMENTI IN TEMA DI CAUSA DI INAPPLICABILITÀ ALLE COOPERATIVE CHE OPERANO ESCLUSIVAMENTE IN FAVORE DEI SOCI.

La Circolare in commento richiama altresì gli altri punti fermi in tema di applicazione degli studi di settore alle cooperative.

In primo luogo, ribadisce l'esistenza della **causa di inapplicabilità** della disciplina sugli studi di settore nei confronti delle **società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci** ("società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi").

In altre parole, le cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci sono assistite da una garanzia ancor più solida di quella della *inutilizzabilità in sede di accertamento*: esse infatti sono *totalmente esonerate* dall'applicazione della disciplina degli studi di settore, integrandosi nei loro confronti una vera e propria **causa di inapplicabilità**.

L'Amministrazione inoltre richiama un'importante raccomandazione già contenuta nei richiamati documenti di prassi ove si affermava che, in ogni caso, qualora si verifichi l'ipotesi (oggi improbabile) che l'Amministrazione utilizzi gli studi di settore nei confronti di società cooperative, in sede di contraddittorio gli uffici dovranno tener conto, comunque, che **le cooperative "operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti".**

In ultimo, la Circolare chiarisce anche la propria posizione in tema di applicazione degli studi nei confronti delle cooperative e dei consorzi di imprese che operano nel **settore degli appalti**.

In questo settore, le modalità contrattuali con le quali sono generalmente regolati i rapporti tra la cooperativa (o consorzio) e le imprese socie, prevedono perlopiù che i soci (o consorziati) eseguano i lavori loro assegnati fatturando le prestazioni alla cooperativa (o consorzio), la quale, a sua volta, emetterà fattura nei confronti del committente.

Tanto premesso, l'Amministrazione nega che in tal caso possa configurarsi una causa di inapplicabilità degli studi di settore, non sussistendo il requisito dell'attività svolta esclusivamente in favore dei soci. Ciò nondimeno, l'Amministrazione raccomanda che, "poiché

la finalità delle cooperative o consorzi in argomento è quella di aggiudicarsi appalti da assegnare unicamente alle imprese socie o consorziate", "in sede di selezione e controllo, gli uffici dovranno valutare attentamente la posizione di tali cooperative o consorzi, tenuto conto che il perseguitamento di fini "mutualistici" può incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti".

REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITÀ'

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria C06 (G.U. 16 luglio 2013, n. 165) che dal 10 luglio 2013 prevede come tasso massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, il 5,25%.

Pertanto, il tasso massimo di interesse che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonchè la misura massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al 7,75% lordo (5,25% + 2,5 punti).

Tali interessi sono indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9% (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).

Il tasso minimo è fissato all'0,50%: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il tasso del 1,40%.

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio+2,5%
Dal 10/01/2013 al 31/01/2013	0,75%	1,65%	5,25%	7,75%
Dal 01/02/2013 al 28/02/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 01/03/2013 al 09/04/2013	1,00%	1,90%	5,50%	8,00%
Dal 10/04/2013 al 30/04/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 20/05/2013 al 09/06/2013	0,50%	1,40%	5,00%	7,50%
Dal 10/06/2013 al 09/07/2013	0,25%	1,15%	5,00%	7,50%
Dal 10/07/2013	0,50%	1,40%	5,25%	7,75%

CONCESSIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI DEI SOCI ALL'IMPRESA

Con due provvedimenti direttoriali del 2 agosto 2013 (prot. nn. 94902 e 94904), l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità ed i termini per effettuare le comunicazioni dei

- dati relativi ai **BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI** (**art. 2, co. 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011**);
- dati relativi ai soci o familiari che effettuano **FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA** (**art. 2, co. 36-septiesdecies, del D.L. n. 138/2011**).

Entrambi i provvedimenti prevedono l'adempimento comunicativo a partire dalle concessioni di beni e dai finanziamenti erogati a partire **dal 2012**.

1. LA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI.

Il primo adempimento concerne la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai **beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari**. Il provvedimento sostituisce un precedente provvedimento attuativo del 16 novembre 2011.

La comunicazione deve essere effettuata entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il **12 dicembre 2013**.

Sono soggetti obbligati alla comunicazione quelli che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva (e quindi sono soggette anche le **SOCIETÀ COOPERATIVE**); risultano escluse solo le società semplici.

L'oggetto della comunicazione consiste nei dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente – e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando *contestualmente* i beni:

1. siano di valore inferiore ai **3.000 euro** (al netto dell'iva);
2. siano diversi da *autovetture, unità da diporto, aeromobili e immobili*.

Sono comunque esclusi dall'obbligo di comunicazione talune categorie di concessioni indicate al punto 3.1. del provvedimento, tra le quali:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* già tassati ex artt. 51 e 54, TUIR;
- i beni di società e di enti concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci.

La comunicazione dovrà essere effettuata in conformità al modello allegato al provvedimento.

2. LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI O DELLE CAPITALIZZAZIONI NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA.

Quanto al secondo adempimento, esso ha ad oggetto i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, **finanziamenti o capitalizzazioni superiori ad importo determinato**.

In proposito, è significativamente stabilito nel provvedimento che, al fine di semplificare l'adempimento, l'obbligo di comunicazione sussista soltanto se nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, **distintamente**, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell'anno 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

Stante l'assenza di altri riferimenti normativi o di prassi, si ritiene che, tra i finanziamenti soggetti ad obbligo di comunicazione, rientrino anche le somme versate dai soci alle cooperative a titolo di **prestito sociale** effettuato ai sensi dell'**art. 13, D.P.R. 601/1973**; purché, beninteso, siano stati versati per un ammontare riferito al singolo periodo d'imposta **superiore a 3.600 euro**.

NUOVA TASSAZIONE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Nella G.U. n. 214 del 12-9-2013 è stato pubblicato il *D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, dedicato a misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Il decreto, all'art. 26, reca importanti modifiche alla disciplina (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014), della nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari.

L'attuale versione della disposizione semplifica drasticamente l'imposizione sui trasferimenti immobiliari, modificando l'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al *Testo unico in materia di imposta di registro* (cd. *TUR*, D.P.R. 131/1986) dedicato ai trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di immobili e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento su immobili.

A decorrere dal **1° gennaio 2014**, per i **trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di immobili** e per gli **atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento su immobili** sono soppressi tutti i regimi diversificati e previste due sole aliquote:

- un'aliquota ordinaria del **9 per cento**;

- un'aliquota ridotta del 2 per cento in caso di sussistenza dei requisiti "prima casa" (nota II-bis all'art. 1).

L'imposta di registro non potrà in ogni caso essere inferiore a 1.000 euro, sia nel caso di applicazione dell'aliquota ordinaria, sia in quello di aliquota ridotta.

Tutti gli altri regimi previsti dall'art. 1 della Parte II della Tariffa allegata al T.U.R. (D.P.R. 131/1986) sono **abrogati**.

Gli atti di trasferimento soggetti all'aliquota del 9 (o del 2), saranno poi esenti da tutte le altre imposte, salvo quelle ipotecaria e catastale che si applicheranno in tal caso nella misura fissa di **€ 50,00**.

Da ultimo si prevede che negli altri casi – diversi dai *trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di immobili* appena descritti – in cui la legge dispone l'applicazione dell'**imposta di registro, ipotecarie e catastali** nella **misura fissa** di € 168, dal 1° gennaio 2014, tali imposte si applicheranno nella misura di **€ 200**.

Si ricorda, infine, che la novella non ha modificato quella disposizione che prevedeva, sempre a decorrere dal 2014, la soppressione di "tutte le esenzioni e le agevolazioni, anche se previste in leggi speciali" in relazione ai menzionati atti di trasferimento (art. 10, comma 4).

Allo stato, sono dunque prevedibili le seguenti **conseguenze negative**:

- **per le Onlus**, la modifica dell'art. 1 della Tariffa determina **il venir meno della possibilità di assolvere l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti in misura fissa**;
- **per le imprese agricole** risultano abrogate tutte le agevolazioni che assistono il trasferimento di immobili (inclusa quella prevista dal comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a favore della *piccola proprietà contadina*, che la legge 220/2010, cd. *Legge di Stabilità 2011*, ha messo a regime);
- **per le cooperative edilizie di abitazione**, il comma 4 dell'art. 10 determina la soppressione dell'agevolazione prevista dall'art. 66, c. 6bis, D.L.331/1993, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro *in misura fissa* all'acquisto di fabbricati ed aree, nel caso in cui l'alienante non sia un soggetto IVA (altrimenti il trasferimento sarebbe soggetto ad IVA e non all'imposta di registro).

Ovviamente, il nuovo regime – inclusa la clausola di soppressione generale delle agevolazioni – si applicherà ai trasferimenti perfezionatisi in data successiva al 31 dicembre 2013. I trasferimenti che avverranno nell'anno continueranno dunque a beneficiare delle esenzioni o agevolazioni previste dal regime previgente; sicché, **se si vorrà godere di tali misure di favore sarà opportuno affrettarsi a concludere i trasferimenti agevolati nell'anno in corso**.

APPROFONDIMENTO

LE POLIZZE ASSICURATIVE RIFERITE AGLI AMMINISTRATORI

Di seguito si intendono tratteggiare gli aspetti giuridici e fiscali delle polizze che le cooperative possono stipulare con riferimento ai propri amministratori.

Questi contratti assicurativi:

- a volte coprono il rischio di un danno che incombe sulla cooperativa;
- altre volte costituiscono una forma di beneficio concesso all'amministratore, ossia una forma indiretta di retribuzione.

Le conseguenze fiscali (in capo all'amministratore e alla cooperativa) differiscono a secondo della tipologia di polizza. Una complicazione operativa è spesso data dal fatto che in una stessa polizza le due componenti coesistono; in questi casi è bene separare nel contratto le due componenti, se non addirittura stipulare polizze diverse, posto che il loro trattamento fiscale, come detto, differisce.

QUANDO LA POLIZZA FORMA REDDITO ALL'AMMINISTRATORE

Come noto, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'incarico di amministratore, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c-bis) del Tuir), devono essere inseriti nel prospetto paga e assoggettati a tassazione e contribuzione.

Tale inquadramento, tuttavia, non è riferibile al professionista, titolare di partita Iva, che ricopre l'incarico di amministratore, posto che in questo caso il reddito è riferibile all'attività di lavoro autonomo. Il caso tipico è l'incarico di amministratore in una cooperativa agricola assunto da un perito agrario titolare di partita Iva.

GLI ELEMENTI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Tanto premesso, ai fini del trattamento fiscale dei premi assicurativi e delle conseguenti indennità percepite per le polizze assicurative stipulate dalla cooperativa nelle quali l'assicurato è l'amministratore, occorre distinguere la finalità per cui i contratti sono stipulati:

- a) polizze stipulate nell'interesse della cooperativa;
- b) polizze stipulate nell'interesse dell'amministratore.

Solo le seconde, come intuibile, formano reddito all'amministratore.

POLIZZE STIPULATE NELL'INTERESSE DELLA COOPERATIVA – RISCHI PROFESSIONALI

La polizza per rischi professionali (infortuni e morte) costituisce una tutela in relazione alla eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell'amministratore o dei suoi eredi, per eventi che possono verificarsi in ragione del mandato di amministratore (rischi professionali). È necessaria una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l'amministratore nello svolgimento della propria attività ed il rischio garantito. Talune polizze coprono anche il rischio di incidenti nel percorso abitazione-luogo di lavoro.

RISCHI PROFESSIONALI – deducibilità dei premi per la cooperativa: i premi pagati dalla cooperativa sono deducibili per la cooperativa secondo l'ordinario criterio della competenza temporale (ex art. 109, co. 2, lett. b) Tuir).

Si fa presente, tuttavia, che la Corte di cassazione, con l'isolata sentenza n. 28004 del 30 dicembre 2009, ha affermato che i costi relativi all'assicurazione per infortuni del personale dipendente non possono essere dedotti in quanto non riferibili ad attività o a beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, posto che tale assicurazione era prevista non da una norma di legge bensì da un mero accordo sindacale. Questi costi non

sarebbero deducibili, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, in quanto non diretti alla produzione di reddito, né si tratta di spese poste a vantaggio dei lavoratori - come avviene per l'assicurazione Inail - rimanendo, al verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della cooperativa.

La predetta sentenza (i cui principi sono riferibili in via generale anche alle polizze amministratori) desta forte perplessità, poiché mette in discussione il riconosciuto principio di inerenza delle spese sancito dall'art. 109 del Tuir e da consolidata giurisprudenza della suprema Corte.

RISCHI PROFESSIONALI – tassazione in capo all'amministratore: i premi pagati dalla cooperativa alla compagnia assicurativa non costituiscono compensi all'amministratore e, pertanto, non sono imponibili in capo al medesimo (Circolare n. 326 del 23.12.1997).

RISCHI PROFESSIONALI - Indennizzo corrisposto agli eredi: l'indennizzo per la morte dell'amministratore o l'invalidità permanente non costituisce reddito imponibile per l'amministratore ovvero per i suoi eredi, per via dell'esclusione da tassazione prevista dall'art. 6, comma 2 del Tuir, in relazione a risarcimenti derivanti da invalidità permanente o da morte.

Il trattamento fiscale ora descritto non cambia se beneficiario della polizza per rischio professionale è la cooperativa, quando vi sono accordi che prevedono la retrocessione delle indennità agli eredi. Anche in questo caso, infatti, è prevalente l'interesse della cooperativa che in questo modo si tutela dal rischio di dover risarcire il danno agli eredi del proprio collaboratore.

RISCHI PROFESSIONALI - indennizzo corrisposto alla cooperativa beneficiaria: l'indennizzo per infortunio che la cooperativa riceve dalla compagnia assicurativa costituisce sopravvenienza attiva tassata ex art. 88, comma 3, Tuir, la quale potrà, tuttavia, dedurre il costo relativo al danno risarcito all'amministratore.

POLIZZA STIPULATA NELL'INTERESSE DELLA COOPERATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE

Costituisce una tutela della cooperativa dalla richiesta di risarcimento rivolta da terzi agli amministratori o rivolta direttamente nei confronti della cooperativa per eventuali danni economici procurati dall'amministratore con il proprio operato. L'interesse specifico della cooperativa alla stipula di tale polizza è quello di consentire all'amministratore di gestire l'azienda con tranquillità per il perseguimento di politiche aziendali più efficaci e di tutelare la cooperativa, nel caso di danni a terzi, ove quest'ultima sia chiamata a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno provocato dall'amministratore (Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 9.9.2003).

RESPONSABILITÀ CIVILE - deducibilità dei premi per la cooperativa: i premi pagati sono deducibili secondo l'ordinario criterio della competenza temporale (ex art. 109, co. 2, lett. b) Tuir).

RESPONSABILITÀ CIVILE - tassazione in capo all'amministratore: i premi pagati dalla cooperativa non costituiscono *fringe benefits* e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito dell'amministratore.

RESPONSABILITÀ CIVILE - Indennizzo corrisposto all'amministratore dalla compagnia di assicurazione: non concorre a formare il reddito trattandosi di una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito dall'amministratore a seguito del risarcimento dovuto al terzo danneggiato per effetto dello svolgimento della propria attività.

RESPONSABILITÀ CIVILE - INDENNIZZO CORRISPOSTO ALLA COOPERATIVA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: concorre a formare il reddito (art. 88, comma 3, Tuir), ma in contropartita sono deducibili le somme corrisposte dalla cooperativa al soggetto terzo danneggiato.

POLIZZA STIPULATA NELL'INTERESSE DELLA COOPERATIVA – C.D. KEY MAN

La polizza c.d. "temporanea caso morte" ha come assicurato l'amministratore e beneficiaria la cooperativa (c.d. polizze Key man – puro rischio). Queste polizze prevedono un'indennità da liquidarsi alla cooperativa beneficiaria solo in caso del verificarsi dell'evento assicurato. Assicura la cooperativa dal danno derivante dalla perdita di capacità di reddito conseguente al venir meno della figura dell'amministratore dell'azienda e dalla repentina sostituzione di una figura professionale in possesso di un *know how* specifico. La polizza assicura il "patrimonio umano" costituito dall'amministratore ed è assimilabile, ai fini fiscali, alle polizze stipulate per il danneggiamento o la distruzione di un bene aziendale.

KEY MAN - DEDUCIBILITÀ DEI PREMI PER LA COOPERATIVA: la possibilità di dedurre i premi è piuttosto controversa. La Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, con una risoluzione del febbraio 2005, ha affermato che tali premi mancano del requisito della inerenza. A favore della inerenza di tali costi - con specifico riferimento alle polizze vita - è stato affermato dall'Associazione dottori commercialisti di Milano che la stipula della polizza assicurativa "ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale minacciati dall'occorrere di tali sinistri" pertanto, il contratto è pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico (Norma di comportamento n. 154 dell'ADC di Milano).

Resta il fatto, tuttavia, che tale deducibilità è talvolta contestata in sede di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate poiché giungono segnalazioni di avvisi di accertamento in cui viene eccepita la mancanza di inerenza all'attività d'impresa di detti premi assicurativi.

Va detto che, affinché possa sostenersi che tale polizza sia deducibile per la cooperativa, è indispensabile che non contenga clausole che consentano, una volta cessato l'incarico di amministratore, di proseguire nel contratto da parte dell'amministratore. A maggior ragione tali clausole non possono essere previste "fuori polizza".

KEY MAN - TASSAZIONE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE: il premio versato dalla cooperativa non costituisce compenso in natura per l'amministratore e, quindi, non rientra nella sua base imponibile, poiché quest'ultimo non beneficia di alcun arricchimento patrimoniale dal momento che l'eventuale indennizzo sarà incassato dalla cooperativa.

KEY MAN - INDENNIZZO CORRISPOTTO ALLA COOPERATIVA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: per la cooperativa l'indennizzo percepito costituisce una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (art. 88, comma 3, lett. a)).

LA POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITÀ FINE MANDATO (IFM)

L'indennità di fine mandato è una somma non obbligatoria, salvo sia prevista dall'atto costitutivo della cooperativa o stabilita dall'assemblea dei soci, che la cooperativa corrisponde agli amministratori alla cessazione del mandato. La cooperativa, per evitare di affrontare l'esborso finanziario nell'anno in cui l'indennità deve essere liquidata, può stipulare una polizza per accantonare gradualmente il relativo importo dovuto; la polizza, tra l'altro, consente la rivalutazione del capitale accumulato.

POLIZZA IFM – TASSAZIONE PER L'AMMINISTRATORE: i premi versati dalla cooperativa non concorrono alla formazione del reddito dell'amministratore.

POLIZZA IFM – incasso della indennità alla fine del mandato: il trattamento fiscale dell'indennità percepita dall'amministratore è differente a seconda se il diritto risulti o meno da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.

1. **il diritto all'indennità risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:** alla cessazione dell'incarico l'indennità percepita dall'amministratore è soggetta alla conveniente tassazione separata, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 31 del D.L. 201/2011, secondo il quale le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle cooperative - il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011 - non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente 1.000.000 di euro. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie (cumulo con gli altri redditi dichiarati nel periodo dell'incasso).
2. **il diritto all'indennità non risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:** l'indennità percepita dagli amministratori alla cessazione del mandato è soggetta a tassazione ordinaria (cumulo con gli altri redditi dichiarati nel periodo dell'incasso).

POLIZZA IFM – deducibilità in capo alla cooperativa: occorre premettere che gli accantonamenti delle quote di competenza annuali sono imputati al conto economico e andranno a costituire un apposito Fondo al passivo (fondo Indennità di fine rapporto). I premi di per sé non sono deducibili: essi, infatti, non devono essere imputati al conto economico ma devono essere registrati nell'attivo dello stato patrimoniale della cooperativa tra le "immobilizzazioni finanziarie". Gli interessi maturati sulla polizza concorrono ogni anno a formare il reddito per la cooperativa, in base al principio di competenza temporale.

Tanto premesso, il trattamento fiscale delle somme accantonate annualmente è differente a seconda che il diritto risulti o meno da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.

1. **il diritto all'indennità risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:** la cooperativa deduce in ogni esercizio la quota di IFM di competenza (eventualmente coperta dal punto di vista finanziario mediante il versamento alla compagnia assicurativa);
2. **il diritto all'indennità non risulta da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto:** la cooperativa può dedurre l'indennità solo nell'esercizio in cui avviene il pagamento (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 211 del 22 maggio 2008). Tale presa di posizione, non conforme al disposto normativo, è fortemente criticata in dottrina. Secondo l'AIDC le società di capitali che sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori, devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini IRES, per competenza, a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto (AIDC n. 180.2011).

POLIZZE STIPULATE NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRATORE

La polizza assicurativa può essere uno strumento utilizzato dalla cooperativa per attribuire all'amministratore un beneficio; tale situazione si evidenzia in assenza di una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l'amministratore nello svolgimento della propria attività e il rischio garantito, ovvero nelle ipotesi di solo accumulo di capitale a favore dell'amministratore o dei suoi eredi. Posto che si tratta, come si vedrà, di una forma di retribuzione in natura all'amministratore, è da ritenersi che detta "utilità" debba essere

assegnata con delibera dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione se l'amministratore è un consigliere delegato.

Polizza rischi extra professionali - assicurato e beneficiario l'amministratore

Tali polizze coprono i danni derivanti da rischi non riferibili al rapporto di lavoro.

Deducibilità dei premi per la cooperativa: i premi sono deducibili in quanto inerenti (sono considerati compensi in natura corrisposti all'amministratore) secondo il principio di cassa (ex art. 95 comma 5 Tuir);

Tassazione in capo all'amministratore: i premi per assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dalla cooperativa con beneficiario l'amministratore (o i suoi eredi) sono considerati *fringe benefits* e, pertanto concorrono a formare il reddito dell'amministratore. Assimilabile alla polizza con beneficiario l'amministratore è la polizza vita per rischi extraprofessionali in cui il beneficiario sia la cooperativa, ma sia stato sottoscritto un accordo per la retrocessione agli eredi delle stesse somme incassate come indennità. L'esistenza di un accordo fa sì che i premi si configurino come compensi in natura, restando comunque irrilevante per gli eredi l'indennizzo percepito "girato" dalla cooperativa (Circolare Agenzia delle entrate n. 326 del 23.12.1997).

Indennizzo corrisposto agli eredi: l'indennizzo agli eredi per la morte dell'amministratore non costituisce, invece, reddito imponibile per via dell'esclusione prevista dal comma 2, dell'articolo 6, del Tuir, che disciplina le indennità derivanti da invalidità permanente o morte.

Polizza assicurativa in caso di morte a vita intera

La cooperativa, a fronte del pagamento di premi per un numero limitato di anni, garantisce con la polizza un capitale assicurato rivalutato alla data del decesso dell'amministratore (anche se avviene successivamente al periodo di accumulo). È prevista normalmente la possibilità di riscatto anticipato da parte dell'amministratore. Si tratta di un benefit per l'amministratore, pertanto:

Deducibilità dei premi per la cooperativa: i premi sono deducibili per cassa (ex art. 95 Tuir) in quanto inerenti all'attività, posto che costituiscono una forma di retribuzione all'amministratore.

Tassazione in capo all'amministratore: i premi per l'assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dalla cooperativa con beneficiario l'amministratore sono considerati *fringe benefits* e, pertanto, concorrono a formare il reddito dell'amministratore e devono essere inseriti nel prospetto paga nel periodo di paga in cui vengono versati dalla cooperativa.

Indennizzo corrisposto agli eredi: l'indennizzo agli eredi per la morte dell'amministratore non costituisce reddito imponibile (art. 6, comma 2, Tuir).